



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

Protocollo: /RU

Rif:70752/RU del 21/06/2018

Direzione Interregionale per la Campania
e la Calabria
Ufficio delle Dogane di Napoli 1
Area Verifiche e Controlli Antifrode

Al Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri doganali
Napoli

All'Associazione Spedizionieri
doganali di Napoli

Al Responsabile dell'AVC-Antifrode
SEDE

Napoli, Luglio 2018

OGGETTO: Ods n. 16/2018 - Mandati di rappresentanza doganale.

Si premette che nell'ambito delle attività di controllo svolte da quest'Ufficio si sono rilevate ripetute anomalie relative ai mandati di rappresentanza doganale.

Come noto, le modalità di esercizio del potere di rappresentanza in dogana (diretta ed indiretta) sono definite dall'articolo 19 del CDU.

Tale norma specifica che, nei rapporti con le autorità doganali, *il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.*

Inoltre la norma specifica che le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.

Il Codice prescrive, altresì, ai commi 2 e 3 del predetto articolo 19:

- ✓ *che le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata (art.19 comma 2 del CDU)*
- ✓ *che, in casi specifici, le stesse non richiedono di fornire tali prove soprattutto quando l'attività di rappresentanza è svolta su base regolare, purché il rappresentante sia in grado di presentarle su richiesta delle dogane (art.19 comma 3 del CDU)*

Dal momento che, allorquando in sede di accertamento doganale si è formulata richiesta del mandato di rappresentanza, in molteplici casi non sono state soddisfatte le condizioni dettate dalla citata norma, si dispone quanto segue

- A. Tutte le dichiarazioni doganali dovranno essere corredate dal mandato di rappresentanza doganale.
- B. Gli operatori dovranno essere in grado di fornire all'Autorità Doganale tutte le informazioni relative all'intestatario della dichiarazione doganale - esportatore/importatore, al fine che lo stesso possa, all'occorrenza, essere reperibile ed interpellabile in fase di controllo.

Il presente O.d.S. entrerà in vigore a far data dal 01/08/2018.

Il Capo dell'Ufficio
Renato Aragno

